



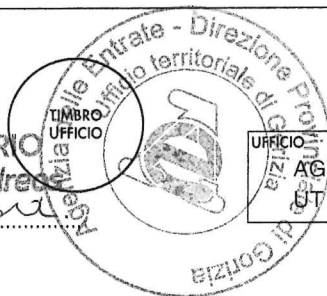
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91028630316	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE CENTRO RICERCHE TURISMO E CULTURA ODV		
TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO BORGO CASTELLO 23		
C.A.P. 34170	COMUNE GORIZIA	PROV. GO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE BRSMRN53S43E124M	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE BRESSAN MARINA	

DATA 02/05/2023

IL FUNZIONARIO
Alessandro Andreola
IL FUNZIONARIOUFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT GORIZIA



CENTRO RICERCHE TURISMO E CULTURA

Borgo Castello, 23 - 34170 GORIZIA

C.F. 91028630316

centro.tur.cultura@pec.it 331.2388939

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CENTRO RICERCHE TURISMO E CULTURA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

In data 21 aprile 2023, alle ore 20,00 presso la sede del Centro Ricerche Turismo e Cultura di Gorizia in Borgo Castello, 23 a Gorizia, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo statuto dell'Associazione in adeguamento al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci:

Marina Bressan, Marino De Grassi, Antonella Bressan, Carla Tavasani, Pier Paolo Bressan, Roberta Calvo, Lucia Bressan, Laura Bressan, Pierina Zulian, Annita Zollia; con delega Sonia Zuberti a Marino De Grassi, Ubaldina Quarino a Pierina Zulian, Amedeo Lovisoni a Pier Paolo Bressan.

Il Presidente Marina Bressan dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la dott. Carla Tavasani.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e che è presente il quorum costitutivo necessario per deliberare validamente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione da parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore. Segue breve dibattito, al termine del quale il Presidente richiede ai soci di esprimersi sulla approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità lo statuto così come sottoposto dal Presidente.

L'assemblea dei soci da altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi all'adeguamento dello statuto e precisamente la registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario, insieme allo statuto da redigere in duplice copia, da presentare entrambi all'Agenzia delle entrate per la registrazione. Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici del Registro Unico Nazionale degli enti di Terzo Settore. Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 21,00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Carla Tavasani

Il Presidente
Prof. Marina Bressan

REGISTRATO A GORIZIA

02 MAG. 2023

al n. 208 vol. serie 3 Atti Privati

non autenticati.

Liquidati Euro

ESSENTE
REGISTRO E BOLLO

Il Funzionario Tributarario
* firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

CENTRO RICERCHE TURISMO E CULTURA ODV



ART. 1

Denominazione, sede e durata

Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "CENTRO RICERCHE TURISMO E CULTURA ODV", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

L'associazione ha sede legale nel Comune di Gorizia ed ha durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'Organo di amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si prefigge di perseguire le seguenti tipologie di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D. Lgs 117/2017:

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione promuove convegni di interesse turistico-economico, di coinvolgimento culturale destinati anche al pubblico scolastico, mostre di interesse culturale su personaggi storici di ambito mitteleuropeo, attività didattiche che vedono l'impegno in prima persona di soci volontari, conferenze su temi mitteleuropei, attività che coinvolgono e valorizzano persone portatrici di handicap, attività che coinvolgono persone della terza e quarta età. Il Centro svolge pure ricerche di particolare interesse sociale riguardante problemi di carattere turistico o di spiccato interesse culturale in biblioteche e archivi anche privati a livello nazionale e internazionale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, inerenti alle attività sopra elencate, in favore di terzi.

L'associazione può avvalersi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore o

Handwritten signature
1

senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. *3.3 In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle ODV associate (questa disposizione è obbligatoria da riportare se si decide di avere anche altri enti o in generale persone non fisiche fra i soci dell'ente)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto a fronte dell'esonero della quota associativa annuale.

ART. 5

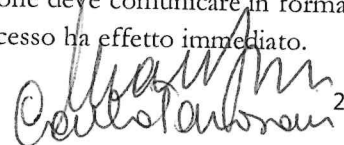
Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta o verbale la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.



Celestina

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione sia in Italia sia all'estero.

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, che verrà comunicato tramite social o inviato telematicamente almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. È possibile svolgere l'Assemblea anche da remoto con voto telematico come previsto da art. 24.4 D. Lgs. 117/17.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

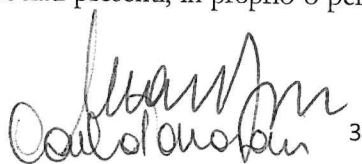
Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.



3

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 8

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Nella prima seduta l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, che dovrà venir approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre componenti fino a un numero massimo di quattro, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

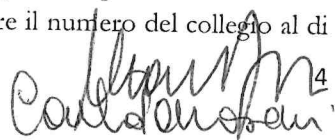
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta o verbale al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di

 4

sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 9

Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 10

Il Segretario

L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e del registro dei volontari;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 11

Il Tesoriere

L'Associazione ha un Tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione, il quale cura e provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;

Il Tesoriere svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente. I compiti di economo possono essere attribuiti anche ad un altro membro dell'Organo di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

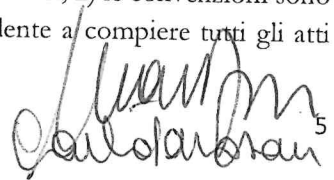
ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

- da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.



- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D. Lgs 117/17.

Il bilancio è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 16

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17

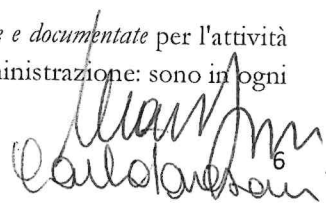
Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

Marina
Bressan
03.07.2023
21:27:41
GMT+01:00

